COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 26 MARZO 2009 N° 18

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

L'anno **duemilanove** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **11.40** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, di 1[^] convocazione. Sono presenti:

Pres. Ass. X SINDACO: FRATINO Nicola **CONSIGLIERI COMUNALI:** Pres. Ass. Pres.Ass. 1- CIERI Paolo X 11- D'OTTAVIO Vincenzo X X X 2- CIERI Tommaso 12- GUARRACINO Anna M.Rita X 3- COCCIOLA Ilario 13- MONTEBELLO Claudio X X 4- COLETTI Gianluca 14- MUSA Franco X 5- COLETTI Tommaso X 15- PACE Nicola X 6- DE IURE Domenico 16- PAOLUCCI Massimo X X 17- PICCINNO Alfonso Tommaso 7- DE LUTIIS Giuseppina X X 8- DI CAMPLI Roberto 18- SCHIAZZA Anna Lisa X 9- DI DEO IURISCI Riccardo X 19- SERAFINI Roberto X 10- DI MARTINO Remo 20- TALONE Felice Giuseppe Consiglieri assegnati 21 Consiglieri in carica 21

Risultando in totale: presenti N° 17 e assenti N° 4 la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Sig. Dott. Angelo Radocccia.

Il cons. Avv. Remo Di Martino, assume la presidenza, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e accertata la validità della seduta, la dichiara aperta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente in apertura di seduta effettua un intervento il cui testo risulta dall'allegato resoconto.

Seguono gli interventi del consigliere d'Ottavio – il quale presenta una interrogazione che si allega sotto la lettera A) -, del Sindaco, del Presidente, dei consiglieri Coletti – il quale presenta a sua volta una interrogazione che si allega sotto la lettera B) -, Cocciola, Serafini, Guarracino e Di Campli, del Sindaco e del Presidente, interventi tutti risultanti dall'allegato resoconto.

Dopo di che, l'assessore Rocco Ranalli procede, su invito del Presidente, ad illustrare la proposta di deliberazione in discussione, come da allegato resoconto. Nel corso della illustrazione fa ingresso in aula la consigliera De Lutiis (presenti 18).

Interviene quindi il cons. Serafini, il quale propone il rinvio della discussione dell'argomento, come dall'allegato resoconto.

Si allontanano i consiglieri Talone e De Lutiis (presenti 16).

La proposta di rinvio, immediatamente messa ai voti dal Presidente, viene respinta con cinque voti favorevoli (Cocciola, Coletti, d'Ottavio, Montebello e Serafini) e 11 contrari, espressi per alzata di mano.

Rientrano i consiglieri Talone e De Lutiis (presenti 18).

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 22 luglio 2008 n.11, recante la nuova normativa in tema di attività commerciali;

VISTO, in particolare, il Comma 97 dell'art. 1 della citata Legge Regionale, il quale prevede che i Comuni si dotino di una programmazione della rete di esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO, altresì, il Comma 94 dell'art. 1 della predetta Legge Regionale, che subordina il rilascio di nuove autorizzazioni alla approvazione dell'atto di programmazione;

CONSIDERATO che questo Ente è già dotato di un piano che disciplina l'attività in oggetto, approvato con delibera consiliare n.22 del 30 luglio 2004;

RITENUTO di dover confermare i contenuti del suddetto piano, e le analisi che sono state condotte per la sua adozione, per la parte compatibile con la nuova normativa regionale;

VISTO il documento di programmazione e disciplina, allegato sub lett. "a", predisposto dall'Ufficio di Polizia Amministrativa dell'Ente sulla base delle direttive impartite dalla Giunta e nel quale risultano sostanzialmente riprodotti i contenuti del piano di cui sopra, con gli adeguamenti resisi necessari a seguito della entrata in vigore della Legge Regionale n.11/2008;

DATO ATTO che la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è stata emanata con Ordinanza Sindacale n. 86 del 22 dicembre 2008:

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dalla 2[^] e 3[^] Commissione Consiliare nella seduta del 24.3.09;

Visto il parere favorevole reso dal Dirigente il I° Settore Affari Generali ed Istituzionali, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Uditi l'Assessore Ranalli e la dichiarazione di voto del cons. Coletti G., come da resoconto allegato;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano (presenti e votanti 18)

DELIBERA

- 1) Approvare il documento allegato sotto la lettera "a" al presente provvedimento e concernente la programmazione della rete degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e la disciplina per il rilascio delle relative autorizzazioni:
- 2) Demandare al Dirigente il 1° Settore la predisposizione della modulistica per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime, reso per alzata di mano (presenti e votanti 18)

DELIBERA

di dichiarare, così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI

(Legge Regionale 16 luglio 2008 n.11)

Art. 1 – Zonizzazione del Territorio Comunale

Ai fini della programmazione della rete degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, il territorio comunale è suddiviso in cinque zone:

- Zona 1 Centro Storico Individuato dalla zona "A" del P.R.G., area compresa all'interno di: Largo Farnese, C.so Matteotti (1° tratto), P.za Plebiscito, Via G. D'Annunzio, Largo Castello, Passeggiata Orientale;
- Zona 2 Centro Urbano Quartiere PEEP Zona Porto (escluso Lido Saraceni), comprende le aree all'interno della variante SS 16, S.P. Santa Liberata, il Fosso Peticcio, ed il Mare, escluso il Centro Storico;
- Zona 3 Turistico Balneare Comprende le aree a Nord ed a Sud del Centro Urbano, dai confini del Comune di Francavilla al Mare fino a San Vito Chetino, situate tra il mare e la SS 16:
- Zona 4 Iper Ortona località Santa Liberata Comprende tutta l'area commerciale come individuata nel P.R.G. e già oggetto di apposita disposizione programmatica, Ordinanza Sindacale n. 165 del 05.10.2001, che si riconferma;
- Zona 5 Frazioni e Contrade comprende tutte le altre aree del territorio comunale;

Art. 2 – Tipologia degli Esercizi

Ai sensi del'Art. 1 – Comma 90, della L.R. 16.07.2008 n. 11, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, definita "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande". In relazione alla specifica della attività esercitata ed in conformità della autorizzazione sanitaria, gli esercizi possono assumere le denominazioni previste dall'art. 1 – Comma 91 della citata Legge Regionale 11/2008.

Art. 3 – Contingente delle attività di somministrazione di alimenti e bevande previsto per le Zone del Territorio Comunale

- Zona 1 – Centro Storico:

Autorizzazioni rilasciabili n. 23 - Residuo disponibile n. 6

- Zona 2 – Centro Urbano

Autorizzazioni rilasciabili n. 72 – Residuo disponibile n. 4

- Zona 3 – Turistico Balneare

Autorizzazioni rilasciabili n. 16 – Residuo disponibile n. 2 Autorizzazioni a carattere stagionale rilasciabili n. 35

- Zona 4 – Centro Commercial Iper Ortona

Autorizzazioni rilasciabili n. 12

Zona 5 – Frazioni e Contrade

Autorizzazioni rilasciabili n. 43 - Residuo disponibile n. 6

Art. 4 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

Sono soggette ad autorizzazione:

-a) L'apertura di un nuovo esercizio;

-b) Il trasferimento della attività in una nuova sede

Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dall'art.1 – Commi dal 99 al 103 della Legge Regionale 11/2008.

Sono soggette a comunicazione:

- -a) l'ampliamento della superficie di attività della somministrazione, nel rispetto della disciplina recata dall'art.1 comma 118 della Legge Regionale 11/2008;
- -b) il subingresso per atti tra vivi o mortis causa, nel rispetto della disciplina recata dall'art.1 commi 124 e 125 della Legge Regionale n.11/2008.

Art. 5 – Durata delle autorizzazioni

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e si riferisce esclusivamente ai locali o aree in essa indicati ed è condizionata al permanere dei requisiti di legge.

Anche le dichiarazioni di inizio attività – D.I.A. – di somministrazione hanno validità permanente e si riferiscono esclusivamente ai locali o aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge.

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni dal rilascio.

L'autorizzazione è revocata qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a dodici mesi o per la perdita dei requisiti da parte del titolare.

Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico sanitari, edilizi o di sicurezza necessari, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.

Qualora l'attività di cui ai commi 1 e 2 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine dei dodici mesi previsto al comma 3 non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia certificata entro dieci giorni dall'inizio della sospensione;
- b) –gravidanza, puerperio, adozioni ed affidamenti pre-adottivi nazionali ed internazionali, certificati entro trenta giorni dall'inizio della sospensione;
- c) assistenza a figli minori ed a consanguinei maggiorenni diversamente abili, come previsto dal D. L.vo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 08.03.2000 n. 53).

Nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi.

Art. 6 – Autorizzazioni Stagionali

L'esercizio delle attività della somministrazione a carattere stagionale è consentito solo nella Zona "3" – Turistico Balneare – nel contingente indicato dal precedente Art. 3

Le autorizzazioni stagionali hanno carattere permanente ma l'esercizio delle stesse è limitato al periodo: 1° Aprile – 30 Settembre di ogni anno, nel predetto arco temporale l'attività deve essere obbligatoriamente esercitata per almeno un mese.

Art. 7 – Utilizzo aree esterne

Con separato provvedimento si provvederà ad approvare i criteri per disciplinare le modalità di utilizzo di aree esterne, pubbliche o private, in forma temporanea o permanente, da parte degli esercenti le attività di somministrazione.

Art. 8 – Disciplina Trattenimenti Musicali Occasionali

Nel caso in cui il titolare di autorizzazione intenda organizzare un trattenimento musicale occasionale, nel locale o nelle aree esterne utilizzate per la somministrazione, dovrà munirsi della prescritta autorizzazione comunale nella quale saranno fissati i limiti di emissione sonora, la durata e l'eventuale superamento di tali limiti.

Art. 9 – Criteri per l'esame di domande concorrenti

Le domande possono essere esaminate solo quando sono complete.

La data di presentazione della domanda corrisponde a quella in cui la stessa è stata resa completa.

Nell'esame delle domande viene seguito il seguente ordine di priorità:

- data di presentazione della domanda;
- domanda di trasferimento di esercizi già esistenti ed in attività;
- domanda di nuova apertura.

Art. 10 - Norme di Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente atto di programmazione si rinvia alla norma di cui alla Legge Regionale 16 luglio 2008 n. 11, ed alla normativa di Pubblica Sicurezza di cui al T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931 n. 773, e s.m. ed i.